



Lecture per giovani Scudieri

Numero 72.

A cura degli Schildhöfe di Coi e Col, in Alta Val Maè.

Note sulla successione siciliana ¹

Argomento assai complesso quello della successione nei titoli e nei feudi in tutte le regioni d'Italia ed ancora maggiore in Sicilia per le particolari norme da cui venne regolata. I titoli potevano poggiarsi su un bene o avere una esistenza giuridica separata da un bene e quando non poggiati su feudi erano detti onorari, pur se soggetti, senza alcuna differenza dai primi, al pagamento delle tasse, al giuramento di fedeltà e omaggio.

Per quanto ha tratto ai titoli legati ad un bene, questo poteva essere della natura più varia, un feudo, una foresta, una terra non ancora abitata, un piccolo fondo rustico, un censo feudale, un'entrata fiscale, una salina, una tonnara, un ufficio pubblico che desse proventi. Poteva anche accadere che un feudo o la terra appartenesse ad una famiglia e il titolo ad un'altra, in questo caso spesso il predicato cambiava denominazione, cioè si commutava.

Quanto alla commerciabilità dei titoli, vale a dire alla possibilità di essere suscettibili di donazione, locazione, cessione temporanea ad estranei alla famiglia sin dal periodo normanno, con la costituzione *Scire volumus* del 1130 questa era legata alla volontà del sovrano. Stessa posizione assunse l'Imperatore Federico II che con successive disposizioni vietò in modo tassativo le possibilità di cessione e stabilì che i feudi originali non potessero essere diminuiti in parte né permutati senza speciale consenso del re e poi ancora proibì alienazioni e permutate dei feudi e delle cose soggette a servizio militare, non solo per i contratti tra i vivi ma anche per testamenti e altre forme di ultime volontà. Successivamente nel periodo aragonese queste limitazioni vennero a diminuire.

Quello è però ciò che più particolarmente riguarda queste brevi note sono le norme successorie, che nei secoli subirono numerose varianti e delle quali qui si vuole solo mettere in evidenza alcune delle caratteristiche di maggior rilievo.

È innanzi tutto da premettere che prima delle disposizioni dettate da Federico II erano vigenti nel campo del diritto comune la legge romana, longobarda e franca. Infatti sia i Longobardi sia i Normanni, sia gli Svevi avevano mantenuto le leggi dei vinti, ritenendo, per assicurare la pace sociale, che esse, di volta in volta,

¹ **Articolo di Alberico Lo Faso di Serradifalco**, tratto da: «Sul Tutto. Periodico della Società italiana di Studi araldici», n. 29, a. XVIII, marzo 2012, pp. 10-12. Il titolo è all'originale.

andassero ad applicarsi ai discendenti delle diverse popolazioni che si erano avviate. Da ricordare inoltre che sino all'inizio del periodo svevo in tutte le Due Sicilie il diritto comune col quale viveva la maggior parte della popolazione nobile era il Longobardo, mentre il ceto popolare seguiva il diritto romano, solo i discendenti dei Normanni seguivano il diritto franco.

Riguardo la successione, per il diritto dei Longobardi, il feudo era divisibile ed in esso succedevano tutti i figli maschi, escluse le femmine, ciò non per un inferiorità della femmina rispetto al maschio ma in quanto il feudo era un'istituzione prettamente militare, e allora si riteneva che solo il sesso maschile fosse atto a portare le armi. Solo quando nella concessione del feudo era chiaramente espressa la volontà del sovrano, con la formula «*ut in eo succedant foeminae sicut masculi*», che anche le femmine potevano esserne investite, cioè che in mancanza di maschi venisse investita una donna.

Per il diritto dei Franchi il feudo era invece indivisibile, la successione avveniva attraverso il maschio primogenito, mentre per i figli cadetti e le donne erano previsti appannaggi o doti di paraggio.

Federico II con due successive costituzioni «*Ut de successionibus* » e «*In aliquibus*» ammise nel suo regno, sia per i seguaci del diritto longobardo sia per quelli del franco, la successione femminile, secondo l'ordine di primogenitura e in presenza di donne nubili e sposate che avessero ricevuto la dote, era data preferenza alle prime. La successione femminile non era però ammessa se nella concessione d'investitura veniva precisato che il feudo era esclusivamente mascolino con la formula «*masculi succedant exclusis foemnis*».

Anche se la cosa presentò a volte interpretazioni differenti, per le norme che i vari sovrani emanarono, spesso per soddisfare esigenze del momento od accontentare qualche favorito, è da ricordare che la successione si intendeva dovesse avvenire a favore di un discendente legittimo. Ragione per cui i figli naturali non potevano succedere, né li rendeva atti a succedere la successiva legittimazione anche per *rescriptum regis*, perché come afferma Carlo Mistruzzi di Fresinga nel suo trattato sul diritto nobiliare, l'incapacità a succedere si determinava dalla nascita, cioè i legittimati nascevano incapaci di succedere. Tale interpretazione non trova però conferma nelle disposizioni di Carlo I d'Angiò che introdusse nelle concessioni la frase «*tibi et hæredibus ex corpore discendentibus*», mentre la trova in quelle dei re Aragonesi Federico III e Giovanni I che stabilivano che in caso di mancanza di legittimi eredi succedessero familiari collaterali. Da parte sua Alfonso il Magnifico sia Carlo V non accennano più ad eredi legittimi e naturali. In tempi più recenti è ancora da ricordare, a suffragio di quanto dice il Mistruzzi, il dispaccio del 1844 di re Ferdinando II col quale si disponeva che non dovessero partecipare alla nobiltà dei loro maggiori i figli legittimati per mera grazia sovrana.

La morale dei tempi, aspetti di mero interesse ed il modo di sentire e di vivere dei tempi fecero sì che la successione dei beni fosse fatta in modo che il patrimonio restasse in famiglia, da qui le nozze combinate fra cugini primi se non fra una nipote ed uno zio, e comunque sempre con l'esclusione dei figli naturali, legittimati o non che fossero, delle figlie degli ascendenti e dei collaterali, dei figli nati da matrimoni celebrati con donne di ceto inferiore. Successivamente sia con l'abolizione della feudalità sia per il cambio dei costumi e l'introduzioni di leggi che regolavano in modo uniforme la materia mentre all'eredità dei beni venivano chiamati tutti i discendenti legittimi, legittimati o non, all'eredità del titolo, divenuto ormai una sorta di onorifico orpello, si rimase legati alle norme feudali.

Diverse sono comunque le interpretazioni riguardanti l'aspetto della successione dei beni. Nei «*Libri feudorum*» ad esempio si disponeva che nelle successione dei feudi potessero essere ammessi i figli naturali legittimati dopo un susseguente matrimonio, in base a tale norma l'interpretazione corrente in Sicilia fu quella di ritenere esclusi dalle successioni solo quanti fossero stati legittimati dopo la morte del padre.

In Sicilia a fondamento della successione femminile furono le norme dettate da Federico II, che davano sì la preferenza agli eredi di sesso maschile con l'obbligo di maritare le sorelle e le eventuali zie paterne «*secundum paragium*», vale a dire con persone di pari livello per nascita e condizione, ma prevedeva che in mancanza di elementi di sesso maschile alla successione potessero essere ammesse le donne. Rimaneva ammessa la successione dei collaterali in mancanza di discendenti diretti, si ammettevano cioè i fratelli e le sorelle nubili (erano escluse quelle sposate e dotate) ed i nipoti, sempre che il feudo fosse stato trasmesso da un comune bisavolo nel caso di un feudo antico e limitando la successione collaterale ai soli fratelli o alla sorella nel caso di feudi di nuova concessione.

Si nota inoltre che da Federico II sino all'Imperatore Carlo V appare nel diritto successorio siciliano una prevalenza del diritto longobardo che si ritrova nelle molte investiture concesse dai diversi sovrani a qualunque dinastia appartenessero. Carlo V invertì la tendenza e stabilì che in mancanza di apposita formula nel diploma di concessione del titolo e del feudo questa si intendesse fatta *iure Francorum*.

Molto citata per la importanza ed i riflessi che ebbe è la Costituzione dell'aragonese re Giacomo, che stabiliva una serie di importanti norme a modifica e chiarimento di quelle emanate dai suoi predecessori:

-tanto in un feudo antico che in uno moderno, morto il barone senza lasciare discendenti diretti, questo sarebbe passato al fratello a ai figli di esso sino al trinipote; -la figlia nubile, anche quando le sposate non fossero state dotate, era preferita nella successione, in caso la successione dovesse avvenire in presenza di sole figlie sposate, la preferenza era data a quella di maggiore di età. L'aspetto di maggior rilievo che venne affrontato e che fu causa di accese discussioni fra gli esperti siciliani di diritto feudale per gli interessi in gioco fu il capitolo «*Si aliquem*» che lasciava spazio a diverse interpretazioni riguardo al problema se si dovesse dare la preferenza nella successione alla linea o al grado. L'interpretazione prima fu a favore del grado poi cambiò indirizzo e la giurisprudenza si espresse a favore della linea. In sostanza la soluzione adottata fu quella di considerare nella successione primo geniale l'esistenza di tre linee: quella del possessore, quella del primogenito nella successione degli ascendenti e quella di un trasversale nella linea dei collaterali. Qualora quindi due concorrenti alla successione con primogenitura si trovassero in diverse linee era preferito quello che si trovava nella linea del primogenito, se si trovavano nella stessa linea veniva preferito quello di grado più prossimo e nello stesso grado era preferito il maschio alla femmina, se entrambi erano nella stessa linea, nello stesso grado e nello stesso sesso era preferito il maschio alla femmina o a parità di sesso il più anziano.

Considerata a questo punto la complessità dei problemi che sorsero nell'interpretazione delle norme e per i cavilli dei giurisperiti si ritiene sia meglio passare ad alcuni aspetti che caratterizzarono orme dettate nel periodo spagnolo, intendendo per esso quello da Carlo V a Carlo II di Spagna.

Un provvedimento che mise fine ai bisticci familiari fu quello che stabilì che nella successione feudale i figli ed i nipoti del primogenito fossero da preferirsi al fi-

glio secondo o terzogenito, anche qualora durante la vita dell'avo avessero avuto il possesso del feudo. Questo anche secondo l'interpretazione della norma che dava la precedenza alla linea sul grado di parentela.

Nel periodo borbonico, oltre alla conferma della successione sino al sesto grado, di rilievo la prammatica che pose fine all'uso di confondere in un unico fedecompresso titolo e feudo, con l'abuso da parte dei baroni di trasmettere i loro feudi in forma di legati ai propri discendenti senza tener conto delle norme successorie e di estendere il fedecompresso ai titoli nobiliari, prerogativa quest'ultima di esclusiva del sovrano.

Si potrebbe ovviamente proseguire ancora trattando delle infinite questioni giuridiche connesse fra le quali ebbe particolare rilevanza quella della successione ascendente, della quale si fa grazia allo sfortunato lettore, ammesso che a questo punto ve ne sia rimasto qualcuno.

Di maggiore interesse invece ricordare che proprio la successione per via femminile abbia consentito in Sicilia il mantenimento di un gran numero di titoli, pur in presenza dell'estinzione delle famiglie cui erano stati inizialmente concessi, in alcuni casi realizzando un concentramento di questi in alcune casate e in altri casi facendoli pervenire a famiglie di estrazione borghese, e sovente con numerosi passaggi da una famiglia e l'altra. Gli esempi più eclatanti di accentramento dei titoli pervenuti ad una casata per via femminile sono quelli delle famiglie Alliata e Lanza.

Gli Alliata oltre il titolo di principe di Villafranca, concesso loro nel 1609, godono, fra gli altri, per successione femminile di quelli di principe di Valguarnera (concesso ai Valguarnera nel 1624 e passato loro nel 1887), principe di Montereale (concesso ai La Grua nel 1685 e passato loro nel 1784), principe di Trecastagne (concesso nel 1685 ai di Giovanni e passato loro nel 1804), principe di Ucria (concesso nel 1670 ai Pagano e passato loro nel 1784), principe di Castorao (concesso ai Di Giovanni nel 1632 e passato loro nel 1779), di principe di Buccheri (concesso ai Morra nel 1627 e passato loro nel 1710), di principe di Gravina (concesso nel 1644 a Girolamo Gravina e passato loro nel 1866), di principe di Gangi (concesso nel 1629 ai Ventimiglia e passato loro nel 1864), di duca di Saponara (concesso nel 1682 ai Di Giovanni e passato loro nel 1775), tralasciando a questo punto l'esame di un titolo di marchese, di nove di barone e molte signorie.

Quanto ai Lanza, rifacendosi solo al ramo primogenito, troviamo otto titoli di principe, due di duca, quattro di marchese e quattro di conte, tralasciando le numerose baronie e signorie. Di questi i Lanza furono i primi titolari solo di uno di principe (Trabia, concesso loro nel 1605) e di uno di conte (Mussomeli nel 1523). Gli altri pervennero in tempi diversi per via femminile, limitando l'esame a soli titoli di principe nel primo decennio dell'Ottocento vennero investiti di quello di Butera (concesso nel 1563 ai Santapau), di S. Stefano di Mistretta (in origine concesso ai di Napoli nel 1639) nel 1675, di quello di Pietraperzia (concesso nel 1564 ai Barresi), di Campofiorito (concesso nel 1660 ai Reggio), della Catena (concesso ai Reggio nel 1681); di Scalea (concesso alla famiglia napoletana degli Spinelli), di Scordia (concesso nel 1626 ai Branciforte).

Da notare ancora che, cambiati i tempi, i feudatari non dovevano più scendere di persona sul campo di battaglia a fianco del proprio sovrano, quindi le donne oltre a succedere nei titoli e feudi vennero a riceverne la prima investitura. Di seguito alcuni esempi relativi, per brevità, al solo titolo di principe: Felicia Orioles Moncada nel 1656 venne investita del titolo onorifico di principe di Castelforte; ad Elisabetta Morso nel 1627 fu concesso titolo di principe di Belmonte con relativo feudo; a

Ninfa Groppo Mancuso nel 1664 fu concesso il titolo di principe sul feudo di Belmontino nome che fu poi commutato in Fitalia; a Teresa Lascari venne concesso sul cognome il titolo di principe nel 1688; a Giuseppa La Grua nel 1685 quello di principe di Castelbianco sui propri beni allodiali; ad Antonia de Liermo il titolo onorifico di principe di Santa Rosalia nel 1670; a Margherita Orioles quello di principe di Roccapalumba nel 1630.

Si potrebbe ovviamente continuare ancora ma penso che perseverare sarebbe diabolico. A questo punto sarebbe interessante che qualche esperto di diritto nobiliare o feudale accennasse a situazioni relative ad altra regione.
